

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorate a catena corta)**

(2000/C 337 E/19)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 260 def. — 2000/0104(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 giugno 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) Le restrizioni previste o già vigenti in alcuni Stati membri relativamente all'uso di paraffine clorate a catena corta (SCCP) a seguito della decisione 95/1 della Commissione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine terrestre (PARCOM) ostacolano direttamente il completamento e il funzionamento del mercato interno; è pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo settore e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE <sup>(1)</sup>.
- (3) Le paraffine clorate a catena corta sono considerate pericolose per l'ambiente, poiché sono molto tossiche per gli organismi acquatici e possono provocare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico.
- (4) La Commissione ha adottato una raccomandazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, nella quale raccomanda l'adozione di misure specifiche per limitare l'impiego delle paraffine clorate a catena corta, in particolare nei fluidi per la lavorazione dei metalli e nei prodotti di finitura del cuoio, al fine di proteggere l'ambiente acquatico.
- (5) Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche verranno riesaminate le disposizioni in materia di paraffine clorate a catena corta, in particolare per quanto concerne le emissioni prodotte da articoli contenenti SCCP.
- (6) Il 27 novembre 1998 il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA) ha espresso il pro-

prio parere sui rischi associati alle paraffine clorate a catena corta di cui alla raccomandazione.

- (7) La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione comunitaria relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE <sup>(2)</sup> del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e la direttiva 98/24/CE <sup>(3)</sup> del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE viene modificato ai sensi dell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001 (un anno dalla sua entrata in vigore). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2002 (diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 99/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

## ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto:

<p>«XXX Alcani, C<sub>10</sub>-C<sub>13</sub>, Cloro (Paraffine clorurate a catena corta) n. CAS 85535-84-8</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Non possono essere immessi in commercio per l'utilizzo come sostanze e come componenti di preparati:<ul style="list-style-type: none"><li>— per la lavorazione dei metalli;</li><li>— per l'ingrasso del cuoio.</li></ul></li><li>2. Entro il 1° gennaio 2003 la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, riesaminerà le disposizioni in materia di paraffine clorurate a catena corta alla luce di eventuali nuovi dati scientifici riguardanti i rischi per la salute e per l'ambiente di tali sostanze.»</li></ol>
---	--